



## CITTÀ DI SESTO CALENDE

AREA TECNICA 1

Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA)

Tel. 0331/928100 – Fax 0331/920114

Codice Fiscale 00283240125

Indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.sesto-calende.va.it

Indirizzo pec: sestocalende@legalmail.it

**Regolamento della Commissione per il Paesaggio  
ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05 e art. 148 del  
D.Lgs. 42/04 - aggiornamento alle DGR n. IX/2727  
del 22.12.2011 e XI/4348 del 22.02.2021.**

Approvato con DCC n. – del ---

## INDICE:

Articolo 1 – FINALITA' .....	pag. 3
Articolo 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO .....	pag. 3
Articolo 3 - COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO .....	pag. 3
Articolo 4 – COMPOSIZIONE E REQUISITI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO .....	pag. 4
Articolo 5 – NOMINA, DURATA E INCOMPATIBILITA' .....	pag. 4
Articolo 6 – CONVOCAZIONE COMMISSIONE .....	pag. 5
Articolo 7 –VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI .....	pag. 5
Articolo 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE .....	pag. 6
Articolo 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE .....	pag. 6
Articolo 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE .....	pag. 7
Articolo 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI .....	pag. 7
Articolo 12 - INDENNITA' E RIMBORSI .....	pag. 7
Articolo 13 – VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 146.6 DEL D.LGS. N. 42/2004 .....	pag. 8

## **Articolo 1 – FINALITA'**

1.1 - Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio della Città di Sesto Calende.

1.2 - Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

1.3 - In riferimento all'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.

## **Articolo 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

2.1 - E' istituita la Commissione per il Paesaggio della città di Sesto Calende ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR XI/4348 del 22/02/2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

## **Articolo 3 - COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

3.1 - Ai sensi dell'articolo 81 comma1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

3.2 - In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

3.3 - L'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che le Commissioni devono essere composte "*da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio*" ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

3.4 - Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 che detta i criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ha precisato l'attribuzione delle competenze paesaggistiche, i criteri e le procedure per alcune categorie di opere ed interventi, il

procedimento amministrativo in materia di paesaggio, la responsabilità dell'azione locale e dell'attività di supporto e vigilanza della Regione.

3.5 - Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere:

- sulle istanze di parere preliminare;
- sulle istanze di pianificazione attuativa.

3.6 - L'Amministrazione comunale, ovvero i Responsabili d'Area, hanno facoltà di sottoporre alla Commissione quesiti su ulteriori tematiche riguardanti l'assetto paesaggistico del territorio comunale.

#### **Articolo 4 – COMPOSIZIONE E REQUISITI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

4.1 - La Commissione è composta da 5 membri esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

4.2 - Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4.3 - I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

4.4 - I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

4.5 - Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari dei Servizi dell'Ufficio Tecnico comunale i Responsabili di Area che hanno competenza nelle materie e tematiche di cui all'art. 4.3 con funzioni di relatore.

4.6 - Il Presidente della Commissione può invitare, in casi particolari, altri esperti relatori che non partecipano alla discussione né alla votazione del parere conclusivo.

#### **Articolo 5 – NOMINA, DURATA E INCOMPATIBILITA'**

5.1 - La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un

tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

5.2 - I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente, ovvero del Sindaco, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

5.3 - Per i membri della Commissione valgono i criteri di eleggibilità, di incompatibilità e di decadenza operanti per i consiglieri comunali; essi non possono essere contestualmente membri di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale e devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri sia privati, sia professionali.

5.4 - Con l'atto di nomina della Commissione viene anche indicata una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

5.5 - Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di commissione edilizia e/o urbanistica/territorio nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico - edilizio).

5.6 - Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal Sindaco a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

5.7 - Nella prima seduta di Commissione dopo l'istituzione i commissari eleggono il Presidente della stessa.

## **Articolo 6 – CONVOCAZIONE COMMISSIONE**

6.1 - La Commissione è convocata anche mediante utilizzo di posta elettronica e con facoltà di costituire appuntamenti con calendario a riconvocazione automatica.

6.2 - L'ordine del giorno della seduta viene predisposto nelle 24 ore precedenti la seduta ed allegato ai verbali di discussione.

## **Articolo 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

7.1 - Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

7.2 - In caso di parere espresso con parità dei voti prevale il voto del Presidente la Commissione.

7.3 - La commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei componenti presenti.

7.4 - Il parere espresso in dissenso dal parere di maggioranza è verbalizzato in termini protetti, ma può essere verbalizzato in termini espliciti, su richiesta del commissario interessato; le espressioni di voto non esplicitamente contrarie alle istanze si intendono favorevoli.

7.5 - I pareri negativi e le richieste di rielaborazione o sostanziale integrazione delle domande e dei progetti devono essere congruamente motivati.

7.6 - I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini, fino al quarto grado, ovvero di loro committenti, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

7.7 - L'obbligo di astensione ricorre ogni qualvolta la commissione si esprima su istanze rispetto alle quali il componente si trovi in conflitto di interesse per il ruolo ricoperto.

7.8 - Le sedute della Commissione non sono pubbliche e tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in materia.

## **Articolo 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

8.1 - Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Ente.

8.2 - La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

8.3 - Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, i pareri relativi alle singole istanze e riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta. Il verbale è sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta e dal segretario verbalizzante.

## **Articolo 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

9.1 - La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e garantendo il rispetto dei termini prescritti dalle leggi.

9.2 - La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.

9.3 - La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

9.4 - La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

## **Articolo 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

10.1 - La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

10.2 - La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

## **Articolo 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

11.1 - La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

11.2 - Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

11.4 - I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

11.5 - Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

## **Articolo 12 - INDENNITA' E RIMBORSI**

12.1 - Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

## **Articolo 13 - VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 146.6 DEL D.LGS. N. 42/2004**

13.1 - Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni. La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

13.2 - In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

13.3 - Documentazione da elaborare per l'istituzione ed idoneità delle Commissioni per il Paesaggio e da inserire nell'applicativo MAPEL:

- Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio;
- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio.